

CAMERA DEI DEPUTATI N. 664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERULLO, NICOSIA, d'AQUINO, CERQUETTI, DE MARZIO,
BORROMEO D'ADDA, CALABRO', COVELLI, DELFINO,
di NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO, MENICACCI,
PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO**

Presentata il 27 ottobre 1976

Istituzione della facoltà di scienza delle attività motorie
presso le università di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare una concreta risposta sul piano legislativo alla crescente preoccupazione che sorge ad ogni livello della nostra società per la carente educazione fisica dei giovani, in specie, e dei cittadini in genere.

Mentre negli altri paesi, particolarmente nel nord Europa, da tempo è in pieno sviluppo una intensa campagna non solo di opinione pubblica ma anche di concrete realizzazioni per la cura della forma fisica negli anni giovanili e per il suo mantenimento sia durante l'età matura che nei periodi più avanzati, predisponendo ed attuando nelle scuole, negli ambienti di lavoro, durante il tempo libero, attività ed iniziative, mentre lo stesso Consiglio d'Europa — preoccupato del grave problema sociale che comporta l'andamento della salute nei singoli paesi che ne fanno parte — ha disposto ampie ed approfondite indagini in materia, da noi, purtroppo, l'opinione pubblica è completamente allo oscuro di questa problematica e specifiche sollecitazioni in materia promosse da parlamentari hanno sinora trovato soltanto una incomprensibile ed ingiustificata atonia da parte del Governo.

Un problema di tanta rilevanza, da noi, è rimasto argomento di discussione, il più delle volte a livello accademico, nell'ambito di centri specializzati mentre sarebbe opportuno, necessario e doveroso che ne fosse investita la responsabilità di tutte le autorità centrali, regionali e locali ad ogni livello.

Uno dei pochi giornalisti che ebbe ad interessarsi di questo problema, un giorno, prendendo come parametro i risultati di una tipica manifestazione a carattere internazionale basata su giochi popolareschi, reclamizzata dalla televisione, ebbe a sottolineare la costante mancanza di affermazioni da parte di squadre italiane rapportandola al basso livello fisico della media dei nostri giovani nei confronti di quelli delle altre nazioni.

Anche volendo dare soltanto un valore indicativo a questo riferimento, pur tuttavia si pone come un sintomo caratterizzante che un Governo attento e pensoso del benessere fisico dei suoi cittadini avrebbe dovuto recepire, in quanto denuncia quale sia la conseguenza pratica della mancanza di un piano di tutela della salute dei giovani, che lo Stato avrebbe avuto il dovere primario, che gli proviene — al di là e ben prima della formula dello stesso dettato costituzionale — di attuare già da

anni in modo da prevenire i ben prevedibili danni che oggi si riscontrano.

La salute non va tutelata solo con la cura mutualistica quando i mali sono insorti, ma vi si provvede soprattutto in via preventiva creando le condizioni ambientali, strutturali, organizzative per cui la gioventù e la popolazione possa creare e mantenersi sana. Si tratterà di urbanistica, di ecologia, di igiene del lavoro, ma si tratterà soprattutto ed in primo luogo di « insegnare » a mantenersi sani. Ciò può avvenire solo se vi sono persone adeguatamente preparate in grado di svolgere questo compito che è poi, responsabilità fondamentale dello Stato.

Creare dei quadri preparati che abbiano la capacità e la passione di curare i giovani nella esuberanza propria della loro età, che abbiano la capacità di consigliare opportune norme di mantenimento della salute fisica con la esecuzione di attività compensative per chi svolge il proprio lavoro con impegno unilaterale del fisico, disporre di personale che sia in grado di attuare appropriate iniziative nel campo del tempo libero per coloro che il lavoro hanno già abbandonato, significa attuare uno dei compiti primari di quella socialità cui uno Stato moderno non può abdicare.

Da qui lo scopo della presente proposta di legge che tende a creare dei dottori specializzati in scienza delle attività motorie con possibilità di una loro utilizzazione a tutti i livelli, nella scuola, nei settori del lavoro, nell'ambito delle attività sociali.

Ci sembra, quindi, indispensabile che presso le università di Stato siano istituite apposite facoltà per lo studio delle attività motorie ma, nel contempo, ci rendiamo conto delle obiettive difficoltà che non consentono di realizzarle nello stesso momento in ogni ateneo.

Pertanto, con la norma contenuta nell'articolo 1, abbiamo previsto il raggiungimento di questo obiettivo attraverso una progressione nel tempo, anche per far tesoro sia delle esperienze che via via saranno acquisite, sia per conoscere le richieste degli stessi studenti.

Si è, quindi, rimesso al Ministero della pubblica istruzione il compito di determinare con propri decreti, successivi nel tempo, gli atenei presso i quali verranno istituite le nuove facoltà secondo una scelta che non potrà prescindere da alcune condizioni di base.

In primo luogo una facoltà di scienza delle attività motorie deve disporre di adeguate aule di studio, di biblioteche complete e specializzate e, soprattutto, di un adeguato com-

plesso di installazioni sportive per le prove pratiche. Sotto questo aspetto prevediamo (articolo 7) la utilizzazione ed il trasferimento in dotazione delle singole facoltà di quanto resta dei beni della ex GIL che, malgrado la dilapidazione subita, hanno ancora una notevole consistenza ed un preciso valore economico che, altrimenti, finirebbe con il vanificarsi in modo definitivo.

Il punto ottimale sarebbe quello di dotare gli atenei, sede di facoltà di scienza delle attività motorie, di campi, piscine, attrezzature come avviene nei *colleges* dei paesi anglosassoni ma questo obiettivo, purtroppo per noi, oggi è solo la espressione di una speranza in un meditato piano di sviluppo che il Ministro della pubblica istruzione, una volta approvata la presente proposta di legge, dovrà necessariamente affrontare.

Ne consegue che la decisione sulla localizzazione delle facoltà partirà dalla considerazione delle attrezzature già esistenti nei vari centri, siano esse proprietà del CONI, di enti locali o di privati con i quali concludere specifici accordi, per la loro utilizzazione da parte delle facoltà.

In secondo luogo si dovrà considerare la disponibilità delle attrezzature delle altre discipline universitarie direttamente o indirettamente connesse alle materie della nuova facoltà e, infine, il Ministro non potrà disattendere la struttura regionale dello Stato per un'adeguata distribuzione territoriale delle nuove facoltà.

L'articolo 2 prevede che il corso universitario di scienze delle attività motorie abbia una durata di cinque anni. Da alcune parti, in sede di predisposizione di questa proposta di legge, che è stata dibattuta sia in ambienti qualificati che da parte di professori di educazione fisica da anni immessi nell'insegnamento come anche da allievi che oggi frequentano gli ISEF, sono state manifestate delle perplessità soprattutto perché il balzo dagli attuali tre anni di corso presso gli istituti superiori di educazione fisica ed i previsti cinque anni, appariva notevolmente ampio.

Da approfondita analisi di questo problema ed a seguito di ulteriori e più vasti sondaggi di opinione, si è convenuto che un corso di cinque anni era necessario in quanto la scienza delle attività motorie attinge ad un vasto ed impegnativo complesso di materie con la conseguente indispensabilità di un piano di studi che per la sua completezza non può essere inferiore ai cinque anni previsti.

Basti pensare alla importanza fondamentale che per i laureati in scienza di attività motorie hanno le conoscenze delle materie psico-pedagogiche soprattutto in relazione al fatto che il loro insegnamento comincia nella scuola primaria, con bambini di sei anni di età, per proseguire, attraverso gli adolescenti nel trauma dell'età evolutiva, con giovani di 18-19 anni.

L'allievo fundamentalmente, e diremo quasi individualmente, va conosciuto nella sua impostazione psichica, nelle sue reazioni, nella sua evoluzione e ciascun ragazzo presenta un caso umano che, per alcuni aspetti, non può mai essere generalizzato o schematizzato per cui richiede alla affinata sensibilità del docente una preparazione didattica profonda, meditata ed assimilata.

Ma, accanto all'aspetto psichico, gli allievi debbono essere conosciuti dagli insegnanti nella loro struttura somatica con specifica attenzione per le malformazioni della prima età scolare e con il dovere di prevenire quei morfismi, paramorfismi e dismorfismi, particolarmente della età infantile, che denunciano una impressionante *escalation* cui solo la competenza tecnica di docenti resi sensibili da anni di studio potrà porre rimedio.

Già questi aspetti, tratteggiati in breve sintesi, dimostrano la necessità di una specifica ampiezza temporale dei corsi universitari e, se si pone mente anche alle altre materie da comprendere nei piani di studio come sociologia, biomeccanica o idroclimatologia applicata alla fisiologia, igiene generale e scolastica, cui vanno aggiunte le prove pratiche, i cinque anni previsti appaiono congrui.

In altre parole, noi intendiamo che i cinque anni di studio universitario, consentano, a coloro che conseguiranno la laurea e la specializzazione di affrontare l'insegnamento con piena capacità di preparazione, con estrema duttilità e flessibilità in modo da trattare con eguale competenza un bimbo oppure un giovane già formato anche quando si cimenta nella specializzazione agonistica.

Ma i cinque anni di durata dei corsi di studio della facoltà di scienza delle attività motorie trovano un necessario riscontro anche, e diremo soprattutto, in rapporto alla situazione dei professori di educazione fisica già immessi nell'insegnamento e degli allievi che oggi frequentano i corsi degli istituti superiori di educazione fisica, siano essi statali o pareggiati.

Con i cinque anni di corso si è meditatamente voluto evitare ogni lesione dei diritti

quesiti da parte dei professori di educazione fisica in attività di servizio, e si è inteso escludere qualsiasi condizionamento delle legittime aspettative degli attuali studenti degli istituti superiori.

Abbiamo, quindi, voluto che la presente proposta di legge non prevedesse in alcun modo il sorgere di una categoria di docenti di educazione fisica che, grazie al maggior peso della laurea, avesse una maggiore potenza di urto a danno di quella dei professori diplomati e degli insegnanti abilitati.

Partendo da questa premessa la necessità di un corso articolato in cinque anni di studio si è sempre più imposta perché solo così è stato possibile prevedere la istituzione di un triennio iniziale che, con il conseguimento del titolo di professore di educazione fisica, pone colui che lo abbia superato alla pari con i colleghi diplomati negli istituti superiori, con la stessa loro qualificazione, con analoghi titoli per insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori in modo da evitare ogni forma di preminenza degli uni sugli altri.

Questa preminenza — ma non è esclusiva, come vedremo — appartiene a coloro che, superando il biennio finale e la specializzazione, conseguono il titolo di dottore in scienza delle attività motorie.

Ai laureati si apre la strada dell'insegnamento non solo nella scuola media inferiore e superiore ma anche nel vasto, delicatissimo settore della scuola primaria. Non sorprenda il fatto che ai due ulteriori anni di studio si abbia collegato, quasi un premio per la laurea, l'insegnamento nella scuola elementare! La ginnastica preventiva, formativa, quella correttiva e differenziata, le loro applicazioni attraverso i giochi adeguati all'età dei bambini non sono « materia » di insegnamento alla quale i ragazzi debbono rispondere con un « esame » o con una « valutazione » da comprendere nella media del profitto dimostrato in altre materie, ma rappresentano la applicazione di una terapia, possibilmente profilattica, per i paramorfismi ed i dismorfismi che investono sempre più la popolazione elementare, come è stato — anche drammaticamente — esposto in alcune sedute della Commissione affari interni della Camera, che negli scorsi anni aveva avviato una indagine conoscitiva sullo sport e sulla educazione fisica in Italia, malauguratamente rimasta in sospeso.

I cinque milioni di alunni che ogni anno frequentano le scuole elementari sono una platea aperta e vasta che attende di venir guidata, consigliata, allevata nella salute del fi-

sico. E ben pensiamo che solo persone con alta preparazione specializzata possano e debbano essere immessi in questo compito di sanitari e di educatori.

Ma i laureati in scienza delle attività motorie, come tutti i laureati, hanno titolo per l'insegnamento universitario attraverso i concorsi per la docenza e la cattedra, ma possono anche concorrere ai ruoli amministrativi della scuola sia primaria che media ed aspirare alla direzione didattica, ai provveditorati degli studi, alla presidenza di istituti superiori.

La utilizzazione dei laureati in scienza delle attività motorie, pur trovando il suo più vasto campo in quello della scuola, va considerata anche nell'ambito della organizzazione sportiva a tutti i livelli.

Con l'ultimo comma dell'articolo 5 abbiamo previsto che dopo un congruo numero di anni dedicato all'insegnamento nelle scuole, il laureato possa chiedere il distacco presso qualche federazione nazionale, presso qualche società o centro sportivo.

Sarà il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, in base alla autorizzazione contenuta nell'articolo 8, che regolerà praticamente questo principio d'intesa con il CONI.

Si tratta di potenziare ulteriormente il collegamento fra scuola e CONI in modo da alimentare quella osmosi in atto che può essere foriera di concreti risultati anche nella attuazione di piani di educazione fisica e di mantenimento della forma per categorie di persone non più comprese nella età scolare.

Se ci fossimo fermati a questo punto dopo aver elencato i vantaggi previsti per i laureati avremmo, in contraddizione con gli orientamenti prima sostenuti, creato una categoria di docenti nettamente differenziata da quella dei professori di educazione fisica già licenziati o licenziandi dagli istituti superiori il cui solo torto sarebbe stato quello di non aver avuto la possibilità di frequentare dei corsi universitari in quanto non esistenti.

Proprio per essere coerenti con la nostra meditata impostazione di evitare preclusioni o privilegi abbiamo previsto che anche i diplomati degli istituti superiori di educazione fisica possano ottenere il titolo di dottore in scienza delle attività motorie alle stesse condizioni di coloro che ne affrontano i corsi universitari sin dall'inizio. Infatti, all'ultimo comma dell'articolo 6 prevediamo che i diplomati, a domanda, vengano iscritti al primo anno del biennio finale per il conseguimento della laurea e della specializzazione.

Con questo sistema a nessun diplomato degli istituti viene preclusa la possibilità di accedere al dottorato con gli stessi anni di studio di colui che si immatricola al primo anno della facoltà, e questi, a pari condizioni, si troverà affiancato nel campo del lavoro da colleghi che, iniziati i loro studi agli ISEF, li avranno completati e perfezionati con quelli del biennio universitario.

I diplomati, alla domanda di iscrizione, allegheranno un attestato dell'Istituto da cui si sono licenziati con la indicazione degli esami superati in modo che il consiglio di facoltà, in relazione al piano di studi del triennio, sia in grado di valutare la necessità di far sostenere a chi accede al biennio qualche esame di conguaglio.

Questa norma è stata dettata dalla constatazione che gli istituti superiori nella loro autonomia, non hanno piani di studio identici per cui molto probabilmente qualche disciplina compresa nei corsi universitari, potrebbe non trovare riscontro fra le materie insegnate presso gli istituti di provenienza, mentre nel piano di studi della facoltà potrebbe assumere particolare importanza.

Per quanto si attiene al piano di studi abbiamo previsto la costituzione di una apposita commissione (articolo 3) composta da cinque rettori di università, dai tre direttori generali dell'istruzione primaria, secondaria, superiore e dall'ispettore generale per l'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti del CONI, da tre direttori di istituti superiori di educazione fisica, da tre diplomati con almeno cinque anni di insegnamento e da tre studenti degli istituti superiori di educazione fisica con il compito di proporre un organico complesso di materie teorico-pratiche alla decisione del Ministero della pubblica istruzione e di determinare i criteri per lo svolgimento della prova di idoneità fisica e per l'esame psico-attitudinale.

Nella prima istituzione della nuova facoltà il piano di studi sarà eguale in tutti gli atenei; successivamente ciascuna facoltà, nell'ambito dei propri poteri statuari ed in base alla esperienza acquisita, predisporrà il proprio piano che, in ogni caso, dovrà rispettare la articolazione delle materie nei loro fondamentali raggruppamenti di: materie di base, materie medico-biologiche, materie psico-pedagogiche, materie specifiche e di specializzazione, con la indicazione di quelle complementari.

Altro compito del Ministro della pubblica istruzione è quello di istituire le cattedre in

relazione al piano di studi e procedere alla nomina del personale di ruolo, degli assistenti e del personale tecnico. È evidente che nella prima applicazione della presente legge sarà opportuno utilizzare con appositi incarichi il personale attualmente docente presso i singoli istituti superiori di educazione fisica che, anche per lunga esperienza, abbia titolo a tener corsi universitari.

Desideriamo chiudere la presente relazione soffermandoci su un punto della proposta di legge che è stato mutuato dall'attuale ordinamento degli istituti superiori di educazione fisica e che, pur non collimando con l'attuale orientamento dei corsi universitari, non può venir pretermesso.

Oggi i diplomati degli istituti di Stato sono direttamente abilitati all'insegnamento in quanto annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ne viene fissato il numero per l'ammissione al primo anno. Dato che nella nostra previsione gli istituti superiori di educazione fisica continueranno nella loro attività anche dopo la istituzione della facoltà di scienza delle attività motorie, qualora l'abilitazione all'insegnamento, che postula la limitazione del numero da immatricolare, non fosse recepita nella presente proposta di legge, si avrebbe una situazione diversificata fra uno studente degli istituti superiori ed un universitario. Il primo, subito

dopo i tre anni di studio, sarebbe abilitato all'insegnamento per il fatto stesso di aver conseguito il diploma, mentre lo studente universitario, concludendo i propri studi con il triennio, non avrebbe possibilità di insegnare direttamente ed il Ministro della pubblica istruzione dovrebbe, per converso, bandire appositi concorsi.

La situazione che ne insorgerebbe non appare molto tranquillante ed allo scopo di evitare complicazioni e difficoltà si è ritenuto opportuno trasfondere nell'ordinamento della nuova facoltà il principio della abilitazione che, a monte, comporta la limitazione delle immatricolazioni.

* * *

Riteniamo che la presente proposta di legge interpreti concrete istanze della nostra società che sente la necessità di poter disporre di docenti specializzati che sappiano insegnare sia ai giovanissimi che agli anziani il modo più razionale per acquistare e mantenere la propria forma fisica.

Resi attenti da questa primaria necessità sociale abbiamo ritenuto indispensabile proporre all'esame ed alla approvazione degli onorevoli colleghi il complesso di norme che seguono in modo da realizzare quanto prima i quadri degli specialisti cui affidare con tranquilla sicurezza la salute dei nostri figli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso le università di Stato, determinate anche con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione, è istituita la facoltà di scienza delle attività motorie.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella sua determinazione tiene conto, per quanto possibile, della ripartizione regionale dello Stato.

ART. 2.

Il corso di scienza delle attività motorie, dalla durata di cinque anni suddivisi nel triennio iniziale e nel biennio finale, e con specializzazione facoltativa all'ultimo anno, ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e della sperimentazione scientifica delle attività motorie nella sua articolazione di educazione fisica e sportiva, di ginnastica preventiva, formativa, correttiva e differenziata al fine di fornire ai giovani la preparazione scientifica, pedagogica e sociologica necessaria per l'esercizio della professione nel campo scolastico, dalla scuola primaria alla università, nel settore delle attività sociali, nella organizzazione di attività sportivo-ricreative del tempo libero.

ART. 3.

Per il primo corso di laurea, il piano di studi, ivi comprese le materie complementari, articolato nei fondamentali raggruppamenti di materie di base, medico-biologiche, psico-pedagogiche, specifiche e di specializzazione nonché i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisica e per l'esame psico-attitudinale di cui all'articolo 6, sono stabiliti per tutte le facoltà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, intesa una commissione formata da cinque rettori di università, dai direttori generali della istruzione primaria, secondaria, superiore e dall'ispettore generale per l'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione, da tre direttori degli istituti superiori di educazione fisica, da tre rappresentanti del CONI, da tre licenziati con almeno cinque anni di insegnamento e da tre studenti degli istituti superiori di educazione fisica.

Dopo il primo corso di laurea ciascuna facoltà, nell'ambito dei propri poteri statutari, stabilisce il piano di studi secondo l'articolazione delle materie nei loro raggruppamenti fondamentali.

ART. 4.

In relazione al piano di studi di cui all'articolo 3 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono istituite le relative cattedre ed è fissato l'organico dei professori di ruolo, degli assistenti ordinari e del personale tecnico.

ART. 5.

Coloro i quali superano il triennio di studi conseguono il titolo di professore in educazione fisica che abilita all'insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori.

Coloro i quali superano il successivo biennio conseguono il titolo di dottore e facoltativamente la specializzazione in scienza delle attività motorie che abilita all'insegnamento nella scuola primaria, media inferiore e superiore, che consente la partecipazione ai concorsi per i ruoli amministrativi della scuola nonché a quelli per le cattedre universitarie.

I laureati in scienza delle attività motorie, dopo un congruo numero di anni di insegnamento, a richiesta, tramite il CONI possono ottenere dal Ministro della pubblica istruzione il distacco presso una federazione nazionale sportiva o presso società o centri sportivi.

ART. 6.

Possono immatricolarsi alla facoltà coloro che sono forniti di titolo di studio di scuola media superiore o di diploma degli istituti tecnici femminili.

La ammissione ai corsi, nel numero dei posti annualmente determinato per ciascuna facoltà con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del rettore dell'università inteso il consiglio di facoltà, è subordinata al positivo accertamento della idoneità fisica ed al favorevole esito dell'esame psico-attitudinale.

I professori di educazione fisica licenziati dagli istituti superiori di educazione fisica pos-

sono ottenere la iscrizione al primo anno del biennio previo eventuale conguaglio degli esami del triennio in base al piano di studi in atto.

ART. 7.

In relazione alla ubicazione regionale delle sedi delle facoltà di scienza delle attività motorie, i beni già di proprietà della ex GIL entrano a far parte della dotazione delle rispettive università.

Il Ministro della pubblica istruzione è autore al censimento dei beni della ex GIL ed alla individuazione di quelli da assegnare alle facoltà in relazione alla loro utilizzazione didattica.

I beni sono trasferiti alle università liberi da vincoli, pesi o da altre limitazioni che ne condizionino l'uso.

ART. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede a provvedere con propri decreti alla attuazione della presente legge.